

## SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

L'anno duemilatredici, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Roma, fra la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a Favore dei Dottori Commercialisti, con sede in Roma - Via Mantova, 1 C.F. n. 80021670585 (in prosieguo denominata anche CNPADC), rappresentata dal Presidente pro tempore \_\_\_\_\_ e legale rappresentante \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede della CNPADC e l'impresa \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, P.I. \_\_\_\_\_ (in prosieguo denominata anche Impresa appaltatrice) rappresentata dal \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, in qualità di Procuratore speciale dell'Impresa medesima, (congiuntamente definite in prosieguo anche "le parti")

Premesso che

-la CNPADC ha indetto una procedura di gara ai sensi del d.lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di adeguamento alla vigente normativa della rete antincendio esterna e di rifacimento parziale di una parte della rete idrica sanitaria da

realizzarsi presso il complesso industriale sito in Lainate (MI), Via Cremona, 18/A di proprietà della CNPADC, così come descritti nel Capitolato speciale d'Appalto e nei relativi elaborati progettuali redatti dall'Ing. Gianpiero Montalti;

- l'offerta della Impresa appaltatrice è risultata la più conveniente;
- il C.d.A. della CNPADC, nella seduta del \_\_\_\_\_, ha deliberato l'aggiudicazione definitiva dell'appalto a favore dell'Impresa appaltatrice;
- al presente contratto sono allegati, costituendone parte integrante, il Capitolato Speciale d'Appalto e i relativi elaborati progettuali che l'Impresa appaltatrice dichiara di conoscere ed accettare in tutte le sue parti;

tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue

#### ART. 1

(Premesse)

Le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente contratto.

#### ART. 2

(Oggetto)

L'appalto ha per oggetto tutte le opere e le prestazioni occorrenti per l'esecuzione dei

lavori di adeguamento alla vigente normativa della rete antincendio esterna e di rifacimento parziale di una parte della rete idrica sanitaria da realizzarsi presso il complesso industriale sito in Lainate (MI), Via Cremona, 18/A di proprietà della CNPADC, così come descritti nel Capitolato speciale d'Appalto e nei relativi elaborati progettuali redatti dall'Ing. Gianpiero Montalti, dei quali l'Impresa appaltatrice riconosce di avere preso completa ed esatta conoscenza, anche nelle particolarità tecniche, e che costituiscono parte integrante del presente contratto, ancorché a questo non materialmente allegati.

#### ART. 3

(Presupposti di formazione della volontà contrattuale)

L'Impresa appaltatrice dichiara di:

- aver preso visione dei luoghi ove dovranno essere eseguiti i lavori e di avere piena cognizione degli oneri e dell'impegno che essi comportano anche in relazione alla presenza delle attività commerciali presenti nelle varie unità del complesso industriale, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono

aver influito e che possono influire sull'esecuzione delle opere;

-di aver preso visione del bando di gara, del Capitolato speciale d'Appalto e dei relativi elaborati progettuali che si intendono accettati in tutte le loro parti;

-di essere a conoscenza che, per quanto non previsto nel presente atto ed in quelli sopra citati, dovranno essere applicate le disposizioni contenute nel D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163, nel relativo Regolamento di attuazione, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e nel Capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche, approvato con decreto ministeriale del 19 aprile 2000, n. 145.

#### ART. 4

##### (Prezzo dei Lavori)

Il prezzo, per la realizzazione dei lavori di cui sopra, è stabilito a corpo in € \_\_\_\_\_  
(Euro \_\_\_\_\_/\_\_\_), oltre IVA, di cui € 23.541,65 (Euro ventitremilacinquecentoquarantuno/65), oltre IVA, per oneri della sicurezza, ed è riferibile alle diverse categorie di lavori risultanti dalla descrizione delle opere contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e in tutti gli altri documenti che costituiscono il progetto esecutivo.

## ART. 5

(Modo di esecuzione delle opere)

L'Impresa appaltatrice si impegna ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte, in modo che siano ben accettati alla Direzione dei lavori e alla CNPADC.

Nessuna variazione potrà essere apportata al progetto di iniziativa dell'Impresa Appaltatrice, salvo che non sia stata preventivamente approvata nel rispetto della procedure indicate dall'art. 132 del d.lgs. n. 163 del 2006 e dell'art. 161 del d.P.R. n. 207 del 2010.

Viceversa, la Direzione dei lavori, ricorrendo le condizioni di cui al d.lgs. n. 163/2006 ed al d.P.R. n. 207/2010 e nei limiti da questi stabiliti, potrà introdurre modifiche di qualsiasi genere agli interventi senza altro diritto per l'Impresa appaltatrice se non quello dell'applicazione ai lavori eseguiti dei relativi prezzi desunti dall'offerta dell'Impresa appaltatrice stessa.

Fermi restando i limiti di cui ai commi precedenti, l'Impresa si uniformerà alle istruzioni, prescrizioni o direttive della Direzione lavori impartite nel corso dei lavori.

La CNPADC impartisce per iscritto all'Impresa appaltatrice ogni prescrizione necessaria per l'esecuzione dei lavori e ordina o autorizza per iscritto varianti o addizioni al progetto.

I controlli e le verifiche della CNPADC nel corso del lavoro non escludono né la responsabilità dell'Impresa appaltatrice per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa e dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Impresa appaltatrice per le parti e i materiali già controllati e verificati.

Tutte le categorie di lavori dovranno essere eseguite in conformità alle migliori regole dell'arte, essendo l'Impresa appaltatrice obbligata ad intervenire per correggere a proprie spese le opere giudicate male eseguite o imperfette. In queste ipotesi la CNPADC può fissare un congruo termine entro il quale l'Impresa appaltatrice deve intervenire. Qualora il termine stabilito trascorra inutilmente il contratto può essere risolto ai sensi dell'art. 12.

Tutti i materiali e le forniture oggetto dell'appalto, prima della loro messa in opera, dovranno essere approvati ed accettati dalla Direzione dei lavori.

Sono inoltre a carico dell'Impresa appaltatrice gli obblighi relativi all'osservanza delle norme previdenziali ed infortunistiche, che dovrà correntemente comprovare alla direzione dei lavori.

L'Impresa appaltatrice è responsabile dell'operato dei propri addetti, ove taluno di essi dovesse dar luogo a motivate lamentele, sarà allontanato dal cantiere e sostituito su richiesta della Direzione dei lavori.

L'Impresa dovrà rispettare le prescrizioni di legge e di regolamenti ed ogni altro accorgimento utile a garantire la sicurezza delle persone, delle cose e della proprietà di terzi e risponderà di qualsiasi danno che potesse derivare alla CNPADC o a terzi o alla Direzione dei lavori, liberandoli da ogni richiesta di indennizzo o risarcimento da parte di terzi.

Ove l'impresa non vi provveda, la Direzione dei lavori disporrà in proposito, con spese a carico dell'impresa medesima.

L'impresa garantisce la massima pulizia durante l'esecuzione dei lavori che dovrà consegnare per il collaudo privi di ogni deterioramento. Eventuali danni causati da terzi all'Impresa appaltatrice saranno da questa direttamente

richiesti a chi li ha prodotti. Al riguardo l'Impresa appaltatrice offre polizza assicurativa avente ad oggetto i rischi specifici connessi ai lavori oggetto del presente contratto come meglio specificato al successivo art.8.

#### ART. 6

(Termine di ultimazione dei lavori e penali)

I lavori oggetto del presente contratto dovranno essere ultimati entro 90 giorni (novanta giorni) naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori. Le penali pecuniarie di cui all'art. 22 del Capitolato generale approvato con decreto del Ministero LLPP 10 aprile 2000 n. 145, in caso di ritardi imputabili all'Impresa appaltatrice, sono stabilite in un importo giornaliero pari ad € 500,00 (Euro cinquecento/00).

La CNPADC si riserva la facoltà di risolvere il contratto quando l'ammontare delle penali raggiunga il 10% dell'importo del corrispettivo contrattuale.

La CNPADC, in caso di ritardi nell'inizio e/o ultimazione dei lavori imputabili all'Impresa appaltatrice ed in ogni altra ipotesi di responsabilità per inadempimento ad essa addebitabile, oltre alle penalità previste, si



riserva espressamente il diritto di agire per il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

ART. 7

(Pagamento)

L'Impresa appaltatrice avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, di cui all'art. 7.2 del Capitolato generale e 48 del Regolamento per la contabilità generale dello Stato approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827, raggiunga la cifra di € 80.000,00 (Euro ottantamila/00) al netto delle ritenute a garanzia.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo il rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori. I materiali approvvigionati nel cantiere, sempreché siano accettati dalla Direzione dei lavori, verranno, ai sensi e nei limiti dell'art. 28.2 del Capitolato generale, compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti.

I pagamenti saranno effettuati previa acquisizione da parte dell'Impresa appaltatrice della dichiarazione di accertato rispetto di tutte le norme in tema di assicurazioni sociali

ed obbligatorie e dell'avvenuta corresponsione alle maestranze dei minimi retributivi previsti dai contratti collettivi di lavori di categoria e del D.U.R.C. in corso di validità, a 30 giorni fine mese dalla ricezione della relativa fattura. La fattura sarà intestata alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti - Via Mantova, 1 - 00198 Roma - C.F. 80021670585. Originali e copia della fattura dovranno essere rimessi, per controllo e verifica e per la rilevazione delle misure in contraddittorio con l'Impresa appaltatrice, alla CNPADC committente per i pagamenti.

Al presente contratto si applica la l. 13 agosto 2010, n. 136, con particolare riguardo all'art. 3. L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010.

#### ART. 8

(Cauzione definitiva e assicurazione)

La cauzione definitiva, costituita da polizza fideiussoria n. \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_, è pari ad € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_). Tale cauzione copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del

certificato di collaudo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della CNPADC verso l'Impresa appaltatrice, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e su istanza scritta dell'Impresa appaltatrice.

Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore della CNPADC a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Codice Civile, nascenti dal presente contratto, ivi inclusa l'escussione per l'applicazione delle penali.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per qualsiasi causa, l'impresa appaltatrice dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla CNPADC.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, la Cassa ha

facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

L'impresa appaltatrice consegna altresì alla CNPADC, alla firma del presente contratto, una polizza assicurativa, a beneficio della CNPADC e dei terzi, per la responsabilità civile in ordine allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto nonché per la copertura dei danni, che dovessero emergere nel corso dello svolgimento dei lavori ed avente un massimale non inferiore a € 2.000.000,00 (euro duemilioni/00).

#### ART. 9

##### (Collaudo dei lavori)

Il collaudo si svolge nel rispetto delle previsioni contenute nell'art. 141 del d.lgs. n. 163 del 2006 e di quelle contenute negli artt. 215 e seguenti del d.P.R. n. 207 del 2010 in materia di collaudo di lavori.

Il collaudo dei lavori deve essere iniziato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori.

Sono a carico dell'Impresa appaltatrice tutti gli oneri relativi alle prove, sui materiali e sugli impianti, eseguite da laboratori e ritenute necessarie dal Direttore dei lavori e/o dal

collaudatore ai fini dell'accettazione delle opere.

L'Impresa appaltatrice deve mettere a disposizione del collaudatore a propria cura e spese i mezzi e la manodopera per l'esecuzione del collaudo.

Le operazioni di collaudo non si riterranno concluse sino a quando l'Impresa appaltatrice non consegnerà alla CNPADC, a norma del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37, le certificazioni di conformità degli impianti, unitamente alla attestazione del deposito delle relative relazioni presso il Comune di Roma.

#### Art. 10

(Difetti, vizi e difformità)

Nel caso in cui, nonostante ogni precedente verifica, accettazione dei materiali, collaudi intermedi e parziali, si riscontrino in sede di collaudo o di verifica della regolare esecuzione dei lavori, vizi, difetti o difformità dei materiali e/o dei lavori la CNPADC si riserva, in alternativa:

a) di chiedere all'Impresa appaltatrice di eliminare tutti i vizi e difformità, a propria cura e a proprie spese, comunque con il minimo

pregiudizio per l'esercizio delle opere e/o degli impianti, entro il termine fissato dalla CNPADC;

b) di fare eseguire ad altra impresa quanto necessario e/o opportuno per eliminare i vizi, difetti e difformità, addebitandone il relativo importo all'Impresa Appaltatrice;

c) di procedere alla riduzione proporzionale del prezzo.

In tutti i casi sopra indicati, la CNPADC ha diritto al risarcimento del danno.

Qualora i lavori per eliminare i vizi, difetti e difformità comportino un danno ad altre opere già eseguite o in corso di esecuzione, l'Impresa appaltatrice è tenuta al ripristino completo, a perfetta regola d'arte, di tutte le opere danneggiate, a sue spese oppure alla rifusione di tutte le spese incontrate dalla CNPADC nel caso in cui quest'ultima abbia fatto eseguire le opere di ripristino da altra impresa.

In caso di vizi, difetti o difformità dei materiali e/o del lavoro appaltato che rendano l'opera inadatta alla sua destinazione, la CNPADC ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 12 del contratto, salvo il risarcimento del danno.

ART. 11

(Garanzia)

L'Impresa appaltatrice è obbligata a stipulare una per responsabilità civile verso terzi a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

In caso di vizi, difetti o difformità dei materiali o dei lavori in qualsiasi fase di lavoro o tempo contrattuale riscontrati, la CNPADC, anche quando manchi una qualsiasi colpa dell'Impresa appaltatrice, ha tutti i diritti previsti nell'art. 10 che si intendono qui integralmente riportati.

ART. 12

(Clausola risolutiva espressa)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della l. n. 136 del 2010, le parti convengono che il presente contratto si intende risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

Qualora i lavori vengano ultimati con un ritardo superiore a 180 giorni rispetto al termine previsto dall'art. 6 del contratto, per cause imputabili all'Impresa appaltatrice, è attribuito

alla CNPADC il diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., fermo restando in ogni caso il diritto della CNPADC al risarcimento del danno.

La CNPADC si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 nelle fattispecie e nei termini descritti negli articoli 5, 8 e 10 del contratto, nonché in caso di gravi violazioni del Capitolato Speciale d'Appalto da parte dell'Impresa appaltatrice.

Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione di cui al d.lgs. n. 163 del 2006, la CNPADC ha facoltà di risolvere il contratto - ancorché sussistano contestazioni, domande o riserve in corso d'opera - anche in presenza di uno solo dei seguenti inadempimenti dell'Impresa appaltatrice:

- a)ingiustificata sospensione o rallentamento dei lavori da parte dell'Impresa appaltatrice;
- b)affidamento senza previa autorizzazione scritta della CNPADC, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, del lavoro appaltato;
- c)mancata presa in consegna dei lavori o mancata presentazione per la presa in consegna dei lavori da parte dell'Impresa appaltatrice, entro il termine a tal fine fissato dalla CNPADC;



d)quando sia stata accertata la grave inosservanza dei piani di sicurezza, ovvero degli obblighi in qualità di datore di lavoro, ivi compresi quelli attinenti alla sicurezza sul lavoro, ovvero delle misure generali di tutela, previste dalle vigenti normative in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e di tutela ambientale;

e)quando sia intervenuta la revoca dell'attestazione di qualificazione, ove questa sia stata presentata ai fini della partecipazione alla procedura selettiva, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico gestito dall'Osservatorio dei contratti pubblici.

### Articolo 13

(Effetti e disciplina della risoluzione)

La risoluzione del contratto obbliga l'Impresa appaltatrice ad effettuare, immediatamente ed in ogni caso alla data specificata con apposita lettera raccomandata a.r. inviata dalla CNPADC, la riconsegna dei lavori e l'immissione in possesso dei cantieri nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano senza poter opporre alcunché.

In caso di ritardo dell'Impresa appaltatrice, rispetto alla data fissata dalla CNPADC per la riconsegna e per la immissione in possesso dei cantieri, l'Impresa appaltatrice è tenuta al pagamento delle penali giornaliere nella misura determinata nell'art. 6 del Contratto, salvo risarcimento del maggior danno.

La CNPADC, nel comunicare all'Impresa appaltatrice la propria determinazione di risolvere il contratto, stabilisce, con un preavviso che non può essere inferiore a quindici giorni, il giorno per lo svolgimento delle operazioni di redazione dello stato di consistenza dei lavori già oggetto di esecuzione, nonché l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera che verranno presi in consegna dalla CNPADC.

La verifica dello stato di consistenza delle opere realizzate, l'inventario dei materiali, macchine e mezzi di opera che verranno presi in consegna dalla CNPADC e la relativa verbalizzazione hanno luogo in contraddittorio con l'Impresa appaltatrice.

Nell'ipotesi in cui l'Impresa appaltatrice non si presenti nella data stabilita dalla CNPADC, le operazioni di cui al presente comma hanno luogo

con l'assistenza di due tecnici scelti tra i professionisti iscritti all'albo dei consulenti del Tribunale del luogo di esecuzione dei lavori, i cui onorari sono a carico dell'Impresa appaltatrice.

La CNPADC ha facoltà di rilevare, totalmente o parzialmente, gli impianti di cantiere, le opere provvisoriale e i materiali a piè d'opera.

L'Impresa appaltatrice ha l'obbligo di ritirare i macchinari ed attrezzature e i mezzi d'opera di sua proprietà che la CNPADC non intende utilizzare.

Il ripiegamento dei cantieri è a carico dell'Impresa appaltatrice, che dovrà provvedere, anche in più riprese, secondo le disposizioni impartite dalla CNPADC di volta in volta, previa comunicazione scritta da inviare con anticipo di almeno sessanta giorni.

Qualora l'Impresa appaltatrice non vi provveda, le operazioni di ripiegamento saranno eseguite a cura della CNPADC e con onere a carico dell'Impresa appaltatrice.

La CNPADC, per tutto quanto acquisito ai sensi del presente articolo, dovrà riconoscere all'Impresa appaltatrice un compenso calcolato per quanto possibile sulla base dei corrispettivi

contrattualmente pattuiti; ove non possa farsi ricorso a tali corrispettivi si procederà ad una valutazione di comune accordo, sulla base dei prezzi di mercato per beni uguali o simili.

Dal momento in cui il presente contratto viene risolto l'Impresa appaltatrice non ha diritto a percepire alcun compenso fintanto che i lavori non siano completamente ultimati.

Sono a carico dell'Impresa appaltatrice tutti i maggiori oneri e spese a qualsiasi titolo sostenuti, per l'ultimazione dei lavori da parte di altra impresa.

#### Articolo 14

(Recesso dal contratto)

La CNPADC ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di giustificazioni, di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia lo stato di avanzamento dei lavori. Il recesso della CNPADC ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all'Impresa appaltatrice con lettera raccomandata a.r.

L'Impresa appaltatrice è obbligata ad effettuare la riconsegna dei lavori e l'immissione nel possesso dei cantieri alla data specificata dalla CNPADC nella lettera di comunicazione del

recesso, senza ritardo alcuno e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

L'Impresa appaltatrice ha diritto al pagamento dei lavori correttamente eseguiti a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni del presente contratto.

A titolo di mancato guadagno e a completa e definitiva tacitazione di ogni diritto e pretesa dell'Impresa appaltatrice, la CNPADC corrisponde alla stessa Impresa appaltatrice il 10% (dieci per cento) dell'ammontare dei lavori non eseguiti fino ai quattro quinti dell'importo contrattuale, nonché il valore dei materiali utili presenti in cantiere.

La CNPADC ha facoltà di acquisire le opere provvisorie, gli impianti di cantiere in tutto o in parte non asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili.

In tal caso, corrisponde all'Impresa appaltatrice, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma tra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del presente contratto.

ART. 15

(Oneri fiscali)

Le spese di bollo, registro, copie e quant'altro inerente gli atti occorrenti per la formazione e gestione del presente contratto sono a carico dell'Impresa appaltatrice, salvo rivalsa, nei confronti della CNPADC, agli effetti dell'I.V.A. Agli effetti fiscali si chiede, per il presente contratto, l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, trattandosi di prestazione soggetta all'imposta sul valore aggiunto.

Art. 16

(Osservanza di norme a tutela del lavoro)

L'impresa appaltatrice assicura di essere in regola con le norme derivanti da leggi o contratti collettivi e con il pagamento dei contributi a carico dei datori di lavoro. Si impegna a comunicare alla CNPADC, con la massima sollecitudine, gli estremi dei dipendenti e dovrà correttamente comprovare alla Direzione lavori l'adempimento di tutti gli obblighi predetti.

Articolo 17

(Foro Competente)

Per tutte le controversie che insorgano fra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del contratto d'appalto o comunque a questo connesse e, più in generale, per tutte le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto d'appalto è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

LA CNPADC

L'IMPRESA APPALTATRICE

L'Impresa appaltatrice dichiara di essere a conoscenza ed accettare in ogni loro parte le disposizioni contenute negli articoli 1)-Premesse; 2)-Oggetto; 3)-Presupposti di formazione della volontà contrattuale; 4)-Prezzo dei lavori; 5)-Modo di esecuzione delle opere; 6)-Termine di ultimazione dei lavori e penali; 7)-Pagamento; 8)-Cauzione definitiva e assicurazione; 9)- Collaudo dei lavori; 10)-Difetti, vizi e difformità; 11)-Garanzia; 12)- Clausola risolutiva espressa; 13)-Effetti e disciplina della risoluzione; 14)-Recesso dal contratto; 15)-Oneri fiscali; 16)-Osservanza di norme a tutela del lavoro; 17) -Foro competente del presente contratto e quanto altro riportato nel bando di gara.

L'IMPRESA APPALTATRICE